CAMERA DEI DEPUTATI N. 3096

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

—

Concessione alla Valle d'Aosta di acconti sulle quote di proventi erariali, per gli anni 1951 e 1952

Seduta del 18 dicembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) stabilisce che « Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione ».

Poiché il termine anzidetto è scaduto il 24 aprile 1951 senza che, per varî motivi, sia potuta intervenire l'emanazione della legge relativa all'ordinamento finanziario, si è venuta a determinare una situazione di necessità per la quale occorre far fronte urgentemente alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale che non ha riscosso nessuna quota di riparto delle entrate erariali percepite nel territorio della Valle né per il 1951 né per il 1952.

Col provvedimento in esame si dispone l'erogazione alla Valle d'Aosta di un acconto di cinquecento milioni per ciascuno dei due anni 1951 e 1952 per un totale di un miliardo, ammontare largamente prudenziale rispetto a quello delle quote di tributi e altri proventi erariali che saranno prevedibilmente devolute alla Regione per gli anni anzidetti in applicazione della legge sull'ordinamento finanziario il cui disegno è in preparazione d'intesa con la Giunta regionale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dal 3° comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire cinquecento milioni per ciascuno degli anni 1951 e 1952 sulle quote di proventi erariali che, per tali anni, saranno attribuite alla Regione medesima.

ART. 2.

All'onere complessivo di lire un miliardo derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal 3° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.